



2024/1998

23.7.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1998 DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj>).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2024

Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
<p>Un articolo (cosiddetto ripartitore ottico passivo) a forma di scatola di plastica, avente dimensioni approssimative di 377 × 176 × 40 mm, munito di una porta di ingresso e 32 porte di uscita. Esso contiene cavi di fibre ottiche, connettori di tipo SC/APC e in un alloggiamento una guida d'onda ottica con un chip ripartitore e un rivestimento di materiale a basso indice di rifrazione.</p> <p>L'articolo è progettato per essere utilizzato in una rete ottica passiva (PON) per ripartire i segnali ottici a esso trasferiti mediante cavi ottici. Si tratta di un elemento ottico passivo che funziona senza sistema elettrico o elettronico che ripartisce il segnale ottico in entrata in 32 segnali di uscita identici.</p> <p>Il principio di funzionamento dell'articolo è basato sulla differenza nell'indice di rifrazione fra il nucleo e lo strato di rivestimento, che corrisponde alla tecnologia PLC (Planar Lightwave Circuit). (Cfr. immagine) (*)</p>	9013 80 40	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 m) della sezione XVI e del testo dei codici NC 9013, 9013 80 e 9013 80 40.</p> <p>La classificazione nella voce 8517 come altro apparecchio per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo, è esclusa poiché l'articolo è progettato solo per ripartire i segnali ottici a esso trasferiti attraverso cavi ottici. Non è effettuata alcuna modulazione o trasmissione, né ricezione o conversione ai sensi della voce 8517.</p> <p>Poiché l'articolo contiene una guida d'onda, la presenza della quale non è consentita nell'ambito d'applicazione della voce 8544, la classificazione come cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione, è esclusa anch'essa (cfr. anche NESA della voce 8544, punto 8).</p> <p>Di conseguenza l'articolo è considerato un dispositivo ottico ai sensi del capitolo 90.</p> <p>L'articolo va quindi classificato nel codice NC 9013 80 40 come ripartitore ottico passivo, non contenente elementi elettrici o elettronici, per telecomunicazioni.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.

